



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 70 DEL 28/09/2020

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020. APPROVAZIONE TARIFFE

L'anno duemilaventi, addì 28 del mese di Settembre alle ore 16:46 nella sala consiliare del palazzo comunale, in modalità telematica, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta pubblica di Prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE

Proceduto, da parte del Presidente Francesco Volpe, all'appello nominale in apertura di seduta, constatata la validità della medesima e accertato che al momento della discussione del presente argomento risultano presenti:

Nome	Qualifica	Presente	Assente
CIAPPI ROBERTO	Sindaco	In collegamento telematico	
BECATTINI DUCCIO	consigliere	In collegamento telematico	
MALQUORI DAVID	consigliere	In collegamento telematico	
FROSALI MARTINA	consigliere	x	
BORELLI TIZIANO	consigliere	In collegamento telematico	
GHERARDELLI ALESSANDRA	consigliere	In collegamento telematico	
AIAZZI STEFANIA	consigliere	In collegamento telematico	
GUARDUCCI FRANCESCO	consigliere	In collegamento telematico	
NICCOLINI KETTY	consigliere	In collegamento telematico	
SECCI MARTINA	consigliere		AG
DOMENICONI DEBORA	consigliere	In collegamento telematico	
BOSCO VINCENZO	consigliere	x	
VOLPE FRANCESCO	Presidente del Consiglio	In collegamento telematico	
MALACARNE PAOLA	consigliere	In collegamento telematico	
VENZI LUIGI	consigliere		AG
MANZOLI DANIELA	consigliere		AG
LEONCINI ELEONORA	consigliere		AG

Totale presenti: 13 Totale assenti: 4

Partecipano alla seduta gli assessori, non consiglieri comunali:

MASINI MAURA, CHELI MORENO, CAVALLINI CONSUELO, MASTI ELISABETTA

Sono stati designati scrutatori i consiglieri:

FROSALI MARTINA, BOSCO VINCENZO

Presiede l'adunanza: Il Presidente del Consiglio, Francesco Volpe.

Partecipa alla seduta: Il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria D'Alfonso



COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA
Città Metropolitana di Firenze

C.C. n. 70 del 28/09/2020



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147, e ss.mm.ii, avente ad oggetto "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*", che introduceva nell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana, quale componente dell'Imposta comunale unica (IUC), la Tassa sui rifiuti (TARI), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Dato atto che il regime impositivo della Tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito, ad ogni effetto, a decorrere dalla medesima data di cui al precedente capoverso, il regime impositivo introdotto dall'art. 14 del D.L. 6.12.2011, n. 201 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214), avente ad oggetto: "*Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)*";

Visto l'art. 1, comma 738, della L. n. 160 del 27.12.2019, che dispone: "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)*";

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, avente ad oggetto la potestà regolamentare del Comune in materia di tributi locali;

Visto il vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 30.04.2020, nel quale sono state trasfuse:

a) le disposizioni previamente contenute nel *Titolo IV* del regolamento (articoli da 29 a 42) per l'applicazione dell'*imposta unica comunale* - approvato con proprio atto n. 23 del 24.03.2014, successivamente modificato con atti C.C. n. 40 del 07.04.2014, n. 19 del 19.03.2015 e n. 19 del 10.03.2016 - (articoli da 29 a 42), nonché gli allegati da B ad F), riguardanti l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

b) le disposizioni generali contenute nel *Titolo I* del previgente regolamento per l'applicazione della IUC, in parte afferenti all'applicazione della TARI, concernenti: oggetto del tributo, obblighi di dichiarazione e versamento, controllo, accertamento, rimborsi e compensazione, sanzioni ed interessi, riscossione e contenzioso, successione di norme e rinvii;

Atteso che in forza dell'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013, "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente, a norma delle leggi vigenti in materia*";

Visti i commi 650 e 651 del richiamato art. 1 della L. n. 147/2013, i quali - rispettivamente - dispongono:

- che "*la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria*";



- che “il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158” (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

-

Visto il comma 666 del richiamato art. 1 della L. n. 147/2013, che dispone:

“E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo”;

Visto l'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 “Riordino della finanza degli Enti territoriali”, in forza del quale il tributo è determinato in misura non inferiore all'1 per cento, né superiore al 5 per cento;

Preso atto che l'aliquota del predetto tributo è stata confermata dalla Città Metropolitana di Firenze, per l'anno 2020, nella misura del 5%, con deliberazione del Consiglio Metropolitan . 87 del 18/12/2019;

Atteso che l'art. 1, comma 527, della L. 27.12.2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Visti:

- la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019, con la quale sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 ed è stata disciplinata, all'art. 6, la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente - o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti - rimettendo all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- l'art. 31, co. 1, della L.R. Toscana 28.12.2011, n. 69, avente ad oggetto "Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani", in forza del quale viene disposto che “per ciascun ambito territoriale di cui all'art. 30 è istituita l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di riferimento, denominata autorità servizio rifiuti” che svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;



- le deliberazioni ARERA n. 57 del 03/03/2020 - contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti – e n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria;
- la determinazione della predetta Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Preso atto:

- che le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione, con decorrenza 2020, delle nuove regole fissate dalla predetta Autorità di regolazione;
- che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente ATO Toscana Centro il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

Visto l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale dispone: *"i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

Ritenuto, in considerazione della situazione emergenziale ed in carenza dei presupposti formali per l'applicazione del nuovo metodo tariffario, di confermare, per l'anno 2020, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 18/03/2019;

Visto l'art. 1, comma 169, primo e secondo periodo, della L. 27.12.2006, n. 296, che dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Preso atto che il termine per l'approvazione delle tariffe TARI per il corrente anno è stabilito alla data del 30.09.2020, per effetto delle disposizioni contenute nel testo attualmente vigente dell'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27, nonché nell'art. 138 del D.L. n. 34 del 19.05.2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 17 luglio 2020, n. 77;

Visto l'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22.12., n.214, come sostituito dall'art. 15 – bis, comma 1, lett. a) del D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, con L. 28.06.2019, n. 58, che dispone:



“A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

Visto l’art. 13, comma 15 - ter, del D.L. n. 201/2011, introdotto dall’art. dall’art. 15 – bis, comma 1, lett. b) del D.L. 30.04.2019, n. 34, che dispone: *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”;*

Ritenuto, per l’anno in corso, per quanto in precedenza illustrato:

- a) di approvare i coefficienti necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, nei limiti previsti nell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, confermando i valori già applicati nell’anno 2019 (in ragione della specifica tipologia di attività), riportati nell’allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- b) di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l’anno 2020 tra utenze domestiche e non domestiche, confermando i valori già applicati nell’anno 2019:
 - Utenze domestiche: 60,70 %
 - Utenze non domestiche: 39,30 %;
- c) di approvare gli importi unitari delle tariffe TARI riportati negli allegati B) e C), acclusi a far parte integrante e sostanziale del presente atto, a conferma delle tariffe approvate per l’anno 2019;

Richiamate:

- la Deliberazione dell’A.R.E.R.A. n. 158 2020/R/RIF del 5/5/2020, recante oggetto: *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19”;*
- la nota interpretativa IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia locale) Fondazione ANCI in data 23.04.2020, avente ad oggetto *“La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19”;*

Dato atto:



- che, per effetto delle modificazioni apportate in data odierna al regolamento per l'applicazione della TARI, è stato dato recepimento agli indirizzi esplicitati dalla predetta Agenzia, prevedendo per l'anno 2020 - *in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti* - riduzioni *forfetarie, aggiuntive* rispetto a quelle già previste, da applicare a talune categorie delle utenze non domestiche, secondo i criteri sotto riportati:

a) riduzione pari al 25% della parte variabile della tariffa, per le utenze non domestiche classificate nelle categorie 1, 3, 4, 6, 11, 12, 18, 19, 20, 21 e 27;

b) riduzione pari al 35% della parte variabile della tariffa, per le utenze non domestiche classificate nelle categorie 13, 15, 16 e 17;

c) riduzione pari all'80% della parte variabile della tariffa e riduzione pari al 7% della parte fissa, per le utenze non domestiche classificate nelle categorie 22, 23 e 24;

d) riduzione pari al 60% della parte variabile della tariffa e riduzione pari al 30% della parte fissa, per le utenze non domestiche classificate nella categoria 8;

e) riduzione pari al 90% della parte variabile della tariffa, per le utenze non domestiche classificate nelle categoria 7 e 30;

- che le predette riduzioni verranno concesse d'ufficio, ad eccezione dei benefici previsti per le categorie 1, 13, 20, 21 e 27, che saranno concessi esclusivamente a domanda - nelle rispettive, intere misure di cui al precedente capoverso - da presentare al Comune, entro e non oltre il 30 ottobre 2020, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ente, contenente la dichiarazione - resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 - attestante la chiusura dell'attività per un periodo pari o superiore a 30 (trenta) giorni;

- che ai fini di tutela delle utenze domestiche viene confermata l'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 14, comma 6, lett.b), del vigente regolamento TARI, corrispondente alla riduzione del 50% della tariffa (Parte Fissa + Parte variabile), in favore di nuclei familiari con situazioni di disagio economico-sociale, il cui indicatore ISEE sia inferiore ai valori di cui all'Allegato B del predetto regolamento;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Considerato che il prodursi degli effetti della presente deliberazione sono subordinati all'intervenuta esecutività del presente atto - ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 - decorsi dieci giorni dalla pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio del Comune;

Atteso che - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza - il predetto periodo dilatorio decorre dal giorno (16°) successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione (di gg. 15) previsto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente atto, al fine di consentire il conseguente dispiegamento delle attività preordinate all'effettivo introito del gettito tributario, con particolare riferimento al tempestivo invio degli avvisi di pagamento afferenti al saldo del tributo;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ex art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:



- in ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile del Servizio affari generali e delle entrate; -
in ordine alla regolarità contabile del presente atto, da parte del responsabile del “Servizio economico-finanziario”;

Visto l'esito della votazione, che ha dato il seguente risultato:

Presenti n.13

Favorevoli n. 13

All'unanimità

DELIBERA

- 1) Di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di esercitare la facoltà prevista dall'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17.03.2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 24.04.2020, n. 27.
- 3) Di approvare, pertanto, i coefficienti necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa 2020 - nei limiti previsti nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 - riportati nell'allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, confermando i valori approvati per l'anno 2019.
 - 4) Di approvare, inoltre, la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2020 tra utenze domestiche e non domestiche: - Utenze domestiche: 60,70 % - Utenze non domestiche: 39,30%, confermando i valori approvati per l'anno 2019.
 - 5) Di approvare, infine, gli importi unitari delle tariffe riportati negli allegati B) e C), acclusi a far parte integrante e sostanziale del presente atto, confermando gli importi approvati per l'anno 2019.
- 6) Di dare atto:
 - che, per effetto delle modificazioni apportate in data odierna al regolamento per l'applicazione della TARI, è stato dato recepimento agli indirizzi esplicitati dalla predetta Agenzia, prevedendo, per l'anno 2020 - in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti, riduzioni *forfetarie*, *aggiuntive* rispetto a quelle già previste, da applicare a talune categorie delle utenze non domestiche, secondo i criteri sotto riportati:
 - a) riduzione pari al 25% della parte variabile della tariffa, per le utenze non domestiche classificate nelle categorie 1, 3, 4, 6, 11, 12, 18, 19, 20, 21 e 27;
 - b) riduzione pari al 35% della parte variabile della tariffa, per le utenze non domestiche classificate nelle categorie 13, 15, 16 e 17;
 - c) riduzione pari all'80% della parte variabile della tariffa e riduzione pari al 7% della parte fissa, per le utenze non domestiche classificate nelle categorie 22, 23 e 24;



d) riduzione pari al 60% della parte variabile della tariffa e riduzione pari al 30% della parte fissa, per le utenze non domestiche classificate nella categoria 8;

e) riduzione pari al 90% della parte variabile della tariffa, per le utenze non domestiche classificate nelle categoria 7 e 30;

- che le predette riduzioni verranno concesse d'ufficio, ad eccezione dei benefici previsti per le categorie 1, 13, 20, 21 e 27, che saranno concessi esclusivamente a domanda - nelle rispettive, intere misure di cui al precedente capoverso - la quale dovrà essere presentata al Comune, entro e non oltre il 30 ottobre 2020, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ente, contenente la dichiarazione - resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - attestante la *chiusura dell'attività* per un periodo pari o superiore a 30 (trenta) giorni;

- che ai fini di tutela delle utenze domestiche, viene confermata l'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 14, comma 6, lett.b), del vigente regolamento TARI, corrispondente alla riduzione del 50% della tariffa (Parte Fissa + Parte variabile), in favore di nuclei familiari con situazioni di disagio economico-sociale, il cui indicatore ISEE sia inferiore ai seguenti valori, come indicato nell'Allegato B del predetto regolamento:

N. componenti il nucleo familiare	Valore indicatore I.S.E.E.	Valore indicatore I.S.E.E. (Per nuclei familiari con presenza di portatori di handicap)
1	17.633,00	11.741,00
2	14.495,00	9.718,00
3	13.513,00	9.836,00
4	13.272,00	10.224,00
5	12.372,00	9.913,00
6 ed oltre	13.382,00	11.038,00

7) Di trasmettere copia del presente atto, per via telematica - a cura dell'Ufficio tributi - al Gestore del Servizio, nonché al Ministero dell'Economia e delle finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360.

ED IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, ravvisata l'urgenza;

Visto l'esito della successiva votazione, in forma palese:

Presenti n. 13

Favorevoli n. 13

DICHIARA



la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
(seguono allegati)



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
(Francesco Volpe)
(atto sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Maria D'Alfonso)
(atto sottoscritto digitalmente)